

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI FERMO

O.C.F.F. N.321

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art.1 Principi generali

1. Il presente regolamento è applicabile ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n.28/10 e succ. modifiche alla mediazione per le controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti
2. La procedura di conciliazione si ispira ai principi di informalità, rapidità, riservatezza e professionalità

Art.2) Sede

La procedura di conciliazione si svolge presso i locali detenuti dall'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Fermo, ove si renda necessario effettuare l'incontro in un'altra sede, le parti dovranno farne istanza per ottenere il consenso da parte del rappresentante dell'OCFF

Art.3) Dovere di riservatezza e dichiarazione del conciliatore

1. Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.
2. Il conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti

contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

4. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

5. Si richiamano al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010.

Il conciliatore è tenuto a sottoscrivere le seguenti norme di comportamento:

- I. *Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.*
- II. *Il conciliatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Il conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.*
- III. *Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:*
 - *le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;*
 - *il ruolo del conciliatore e delle parti;*
 - *gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti*
- IV. *Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.*
- V. *Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.*

VI. *Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.*

Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

(1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

(3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Art. 4) Cause di incompatibilità

1. Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

2. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

3. Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio

Direttivo.

Art. 5) Durata e attivazione della procedura.

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a **tre (3)** mesi.
2. La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione –contenente parti, oggetto e ragioni della pretesa- presso la Segreteria dell'Organismo, nonché fascicolo, contenente i documenti che si intendono depositare; oltre al ricorso originale la parte istante depositerà tante copie quante sono le parti invitate in mediazione, oltre una per il fascicolo d'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore – seguendo il meccanismo della rotazione qualificata – e quest'ultimo fissa l'incontro preliminare tra le parti non oltre trenta (30)giorni dal deposito della domanda.
4. E' onere della parte istante informarsi sull'avvenuta fissazione e ritirare le copie del ricorso introduttivo e dell'avviso di fissazione dell'incontro preliminare con la designazione del mediatore e comunicarle a mezzo racc.a.r. alle parti chiamate in mediazione. L'originale di comunicazione, corredato dalle ricevute delle raccomandate dovrà essere depositato nella sede dell'OCFF prima dell'incontro preliminare
5. Se la parte invitata comunichi un rifiuto a partecipare all'incontro preliminare, o comunque non pervenga alcuna comunicazione entro la data fissata e nessuno si presenti, il mediatore redigerà verbale negativo.
6. Se l'altra parte accetti di partecipare ed invii la propria adesione, il conciliatore provvede ad esperire l'incontro preliminare di mediazione, ovvero se l'altra parte richieda lo spostamento della data del predetto incontro, il conciliatore provvede a indicare per una sola volta sempre nel termine di tre (3) mesi una nuova data.
7. Nel corso dell'incontro preliminare, fissato ex art.8 D.Lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013, il mediatore informa le parti sullo scopo e sulle regole del procedimento di conciliazione.

8. Al termine dell'incontro le parti dichiareranno se intendano o meno proseguire nella mediazione.

9. Se manifesteranno volontà contraria al proseguimento della procedura conciliativa verrà redatto verbale in tal senso, che concluderà il procedimento.

10. Se aderiranno alla prosecuzione della mediazione dovranno sottoscrivere la dichiarazione di adesione, con la determinazione dell'indennità, che si impegneranno a corrispondere all'OCFF ed il mediatore sceglierà se proseguire subito o fissare un nuovo incontro.

11. Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa.

12. Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli. La domanda può essere inviata anche per via telematica all'indirizzo **PEC dell'Organismo: mediazione@ordineavvocatifermopec.it** Requisito essenziale della domanda è l'indicazione esatta del codice fiscale della parte istante

13. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. In ogni caso il domicilio deve essere eletto in Italia. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario e quindi anche via fax o/e via mail e/o via pec. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

14. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

Art.6) L'incontro di conciliazione.

1. Le procedure conciliative si svolgono negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, salvo la sussistenza di gravi motivi valutati dal mediatore, previa autorizzazione del rappresentante dell'OCFF.

2. Il primo incontro di conciliazione si svolge entro trenta (30) giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso accordo tra le parti o le esigenze indicate al precedente articolo.

3. Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e devono indicare sin dall'atto introduttivo l'avvocato che le assisterà sino dall'incontro preliminare. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

4. Il conciliatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, sin dall'incontro preliminare.

5. Solo in casi particolari, il conciliatore può provvedere all'individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuare la nomina congiuntamente, sostenendone gli oneri come da regolamento.

6. Ove sia necessario ed utile, il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7. La procedura potrà essere prolungata oltre i tre mesi solo se tutte le parti congiuntamente lo richiedano, sottoscrivendo apposita istanza o la dichiarazione contenuta nel verbale della seduta di mediazione, esonerando l'OCFF da ogni responsabilità.

Art. 7) Esito dell'incontro di conciliazione.

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

2. Se tutte le parti sono assistite da un avvocato tale verbale, sottoscritto dalle medesime parti e dai rispettivi difensori, oltre che dal mediatore, costituirà titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,

l'esecuzione per gli obblighi di fare e di non fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati sottoscrivendo l'atto attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Quando non si raggiunga l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di procedere alla formulazione della proposta, il mediatore dovrà informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

4. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e può essere contenuta anche nel verbale di comparizione delle parti. Quest'ultime faranno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si considera rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale dando atto dell'esito negativo e se ha effettuato la proposta conciliativa, anche con l'indicazione della proposta medesima; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di

sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

9. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Art.8) Il Conciliatore.

1. La nomina del singolo conciliatore è fatta dal Coordinatore nell'ambito della lista degli avvocati iscritti come mediatori dell'OCFF, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, ovvero dei successivi decreti attuativi del Decreto legislativo n.28/2010 e del Dl 69/2013 conv. con modif. nella L.98/2013, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Coordinatore sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Le parti, se fanno domanda congiunta, possono individuare concordemente il proprio conciliatore tra i nominativi iscritti presso l'organismo medesimo.

3. Le parti possono chiedere all'OCFF, sulla base di giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Coordinatore deciderà se accogliere o meno l'istanza ed, in ipotesi di accoglimento, provvederà alla nomina di un altro mediatore.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'organismo provvede alla designazione del conciliatore attraverso il meccanismo basato sulla rotazione qualificata. Il meccanismo di rotazione viene, cioè, temperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto. In relazione a quest'ultimo si è previsto che il mediatore, all'atto di assunzione dell'incarico con l'ODM e dell'iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l'opera di mediazione.

5. In controversie di particolare complessità, il Coordinatore può concordare con il conciliatore l'individuazione di un conciliatore ausiliario, con il consenso delle parti e

senza aggravio di spese per le medesime. Nelle controversie che richiedono specifiche consulenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più conciliatori ausiliari; se le parti ne fanno richiesta congiunta e ne sopportano le spese potranno sempre essere nominati C.T.U. iscritti all'apposito albo.

6. Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al punto 5, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

7. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del conciliatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti, sia che il collega sia in associazione professionale, sia che condivida le spese dello studio o la situazione logistica.

8. Accettato il mandato, il conciliatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

9. La sostituzione del conciliatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Coordinatore nel tempo più breve possibile.

10. Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

11. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Art. 9) Indennità spettante all'organismo di conciliazione.

1.L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione comprende le spese di avvio del procedimento che hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta o comunque della presenza al primo incontro introduttivo. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

2.Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo il provvedimento di avvenuta ammissione al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Fermo. Qualora sia la parte chiamata a trovarsi nelle condizioni di cui sopra dovrà depositare prima della conclusione del procedimento di mediazione il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo. In caso di omesso deposito ovvero di successiva revoca dell'ammissione da parte degli organi competenti, la parte è tenuta al pagamento delle somme di cui ai commi precedenti.

3.Le spese di conciliazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (*Allegato*), comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del conciliatore (nella misura rispettivamente del 40 % e 60%) e sono dovute da ciascuna delle parti, che accettano di proseguire nella mediazione, dopo il primo incontro gratuito, in solido tra loro ed

indipendentemente dall'esito del procedimento di conciliazione e dal numero di incontri svolti.

4. Tali spese devono essere versate metà prima dell'incontro di conciliazione ed il saldo alla sua conclusione. Le parti possono accordarsi affinché le spese di conciliazione siano anticipate da una sola parte.

5. Il Verbale redatto a conclusione del procedimento successivamente al primo incontro sia in caso di buon esito, che non, viene rilasciato solamente alle parti che hanno adempiuto al pagamento delle indennità sopraindicate. Unica deroga è concessa dal mediatore, di concerto con l'Organismo, in circostanze particolari che verranno menzionate nel verbale stesso e valutate di volta in volta.

Art. 10) Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa del D.lgs 28/2010 e succ. mod. ovvero al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ove non abrogata.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

Art.11) Procedimento in modalità telematica.

1. Se entrambe le parti sono d'accordo, gli incontri di mediazione potranno avvenire per via telefonica o telematica (via skype). L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata. Con la modalità telematica non potrà avvenire l'incontro preliminare, ma le parti saranno ammesse allo

svolgimento della mediazione con modalità telematica solo se entrambe abbiano accettato espressamente di voler iniziare il procedimento di mediazione e si siano impegnate a corrispondere le indennità di mediazione, depositando presso la segreteria dell'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo apposita accettazione al proseguimento della procedura conciliativa. Il deposito potrà avvenire anche via pec.

Art.12)Spese e Indennità

1.Le SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE sono pari ad € 40,00 Oltre iva. Le spese postali e comunque di comunicazione alle parti saranno sempre dovute all'Organismo in aggiunta alle indennità.

2.La TABELLA DELLE INDENNITA' dovute dalle parti nelle ipotesi di accettazione del procedimento di mediazione sono determinate nella Tabella che viene allegata al presente atto

3.L'INDENNITA' DI CONCILIAZIONE PER CIASCUNA PARTE :

L'importo delle spese di conciliazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato in misura non superiore al 10% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Nel valutare il valore della controversia, al fine della determinazione del compenso sopra indicato, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

4.Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, il Segretario Generale dell'Organismo individua la Tariffa applicabile secondo la complessità e l'importanza della controversia e provvede a comunicarla alle parti.

5.L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali

modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.